

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

80.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3812)	1237
PRESIDENTE	1237, 1240, 1243
BALDASSARI	1240
GALASSO	1243
GUERRINI	1242, 1243
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	1238
MARZOTTO CAOTORTA	1243
RUSSO FERDINANDO	1241
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (2942)	1243
PRESIDENTE	1243, 1246, 1247
DEGAN, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1246, 1247
KORACH	1245
LOMBARDI GIOVANNI	1245
MANCINI ANTONIO	1245
MAROCCO, <i>Relatore</i>	1244, 1245, 1246, 1247
MARZOTTO CAOTORTA	1244, 1245, 1246
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BALLARIN ed altri: Equiparazione dei documenti per la pesca (2748)	1248
PRESIDENTE	1248

	PAG.
BALLARIN	1248
LUCCHESI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1248
MAROCCO, <i>Relatore</i>	1248
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1248

La seduta comincia alle 10,15.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato (3812)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 maggio 1975.

Comunico che sul disegno di legge in discussione sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

L'onorevole Antonio Mancini ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi in discussione trae sostanzialmente le sue origini da una legge del 1926, anno in cui, iniziandosi la costruzione vera e propria del nostro paese della rete telefonica, si decise di creare, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — che allora era un sottosegretariato di Stato facente parte del Ministero dei trasporti — un organo tecnico opportunamente qualificato per studiare i problemi relativi alla costruzione della rete.

Nel 1948 questo provvedimento fu riformato con un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e si arrivò alla strutturazione di un primo vero e proprio Consiglio delle telecomunicazioni. Il lavoro di questo organismo ha dato frutti cospicui, in quanto gli uomini prescelti a farne parte, prevalentemente dipendenti del ministero, erano in possesso di grande competenza tecnica ed ebbero il merito di essere obiettivi e sereni nei loro giudizi.

Il piano regolatore delle telecomunicazioni italiane, che è stato realizzato nel decennio 1950-1960, fu notevolmente influenzato dalle indicazioni espresse dal Consiglio superiore. I risultati ottenuti in quel periodo furono senza dubbio soddisfacenti e posero il nostro paese all'avanguardia per quanto riguarda le tecniche di telecomunicazione. Successivamente, essendosi in parte deteriorati gli impianti, la nostra rete telegrafica e telefonica ha stentato a seguire il ritmo dell'evoluzione tecnologica; essa, tuttavia, riesce a sostenere in maniera sufficiente un numero straordinariamente alto di conversazioni telefoniche e di collegamenti telegrafici.

Non sarebbe stato necessario modificare la legge 15 febbraio 1953, n. 83, di conversione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 marzo 1948, n. 433, con il quale fu istituito il Consiglio superiore delle telecomunicazioni, se, con il tempo, anche nell'ambito dei servizi postali, non si fosse andata sempre più evidenziando la necessità di provvedere ad un tipo di distribuzione basata su concezioni elettroniche per favorire l'automazione di gran parte dei servizi postali stessi. Allo scopo di coordinare tale processo di automazione si renderebbe ora necessaria la creazione di un organo specifico, particolarmente qualificato in materia di automazione dei servizi postali basata sui principi elettronici; allo scopo, però, di evitare una proliferazione di istituti nel settore delle comunicazioni, si è ritenuto opportuno riunire tutte le competenze — quindi, anche quelle at-

tinenti all'automazione dei servizi postali — in un unico organismo, creato sulla base del vecchio Consiglio superiore delle poste e telecomunicazioni.

La ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione è appunto l'oggetto del disegno di legge in discussione, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. La composizione del nuovo consiglio è naturalmente più ampia, in quanto aumentano le materie da trattare, perché da quelle di carattere meramente telegrafico, telefonico e radio si è passati ormai a quelle postali, per il delicatissimo sistema dell'automatismo con cui si effettua, appunto, gran parte del servizio di movimento postale.

Il disegno di legge prevede nella composizione del consiglio numerosi rappresentanti della direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato dei servizi telefonici. Ciò è dovuto innanzitutto ad una ragione obiettiva, cioè al fatto che gli specialisti in questa materia sono in numero molto limitato e non si possono trascurare le competenze esistenti presso la pubblica amministrazione quando non ne sono reperibili all'esterno della medesima. Attualmente gli specialisti sono funzionari tecnici dell'azienda dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, oppure ex funzionari tecnici di questa amministrazione che hanno seguito a coltivare le loro conoscenze in questo settore difficilissimo e di enorme importanza, anche in qualità di pensionati più o meno volontari. Esiste qualche altra competenza maturata nell'Istituto superiore delle telecomunicazioni, che in fondo è un organo amministrativo del ministero posto prevalentemente sotto il controllo tecnico e scientifico dello stesso Consiglio superiore delle telecomunicazioni.

La situazione, quindi, ammette ben poche possibilità di evadere dall'ambiente ministeriale, ma non credo sia questa l'unica ragione valida. Il Consiglio è, in sostanza, una commissione consultiva all'interno dell'apparato dello Stato, e commissioni di questo tipo, che non hanno poteri deliberanti ma devono approfondire gli aspetti tecnici delle singole questioni, è bene che siano composte prevalentemente dai tecnici amministrativi o dai tecnici scientifici appartenenti alla stessa amministrazione, proprio perché si tratta di organi interni. Attraverso questo Consiglio si costituisce un particolare rapporto tra il supremo mediatore della materia, cioè il ministro, e le competenze tecniche, che non sono più

tenute alla stretta osservanza delle norme disciplinari di supremazia gerarchica; infatti, ogni volta che un funzionario entra all'interno di un organo collegiale, solo per questo acquista i pratici - e le garanzie sul piano tecnico sono più che sufficienti - l'autonomia necessaria per esprimere il proprio parere, a prescindere dal suo stato di subordinazione nella rimanente parte della sua attività.

Certo, se si potesse creare un Consiglio che fosse completamente al di fuori di questa organizzazione burocratica e trovare le competenze necessarie, sarebbe meglio, ma a mio giudizio non esistono competenze sufficientemente qualificate, al di fuori di quelle reperibili nelle strutture produttive, che in effetti rappresentano i fornitori delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Cioè, all'interno delle grandi industrie statali o no, che producono congegni ed apparecchiature elettroniche, esistono altre competenze, ma immetterle all'interno del Consiglio superiore, che deve essere soprattutto un organismo di riscontro della trasparenza, della limpidezza e dell'efficienza del rapporto tra il fornitore ed il committente, sarebbe quanto meno pericoloso. Quindi, pur avendo avuto sollecitazioni perché mi rendessi promotore di una proposta tendente ad indurre il ministro, sia pure attraverso la forma bonaria dell'ordine del giorno, ad immettere nel Consiglio superiore rappresentanti di società concessionarie (che sono poi coloro che dovrebbero essere controllati dal Consiglio stesso), ho espresso il mio parere nettamente contrario, che rinnovo in Commissione, rovesciando anzi la raccomandazione. A mio giudizio l'autorità politica che governa il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si deve infatti ben guardare dall'imboccare la strada della confusione, attraverso una vera e propria corporazione « per materia » quale nascerebbe da un organismo consultivo, preposto a riscontri tecnici delicatissimi - in un settore in cui gli appalti non possono essere fatti secondo le tradizioni di concorrenza tra offerte, perché le stesse non sono omogenee - qualora il parere del Consiglio fosse inquinato dalla presenza degli interessati.

Credevo sia inutile illustrare la composizione del Consiglio perché risulta in maniera evidente dall'articolo 4 del disegno di legge. Per quanto riguarda le competenze credo di averle già illustrate, sia pure in forma indiretta, parlando dell'attività del precedente Consiglio superiore delle telecomunicazioni. Ho anche accennato all'estensione dei compiti e alle ragioni di questa estensione, dovute al fatto

che determinati sistemi elettronici e apparecchiature particolari usati prima solamente nell'ambito delle comunicazioni elettriche, vengono oggi ad essere utilizzati, attraverso la creazione di altri macchinari, anche nell'ambito dei servizi postali per l'automazione del servizio.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso alcune perplessità in merito alla presidenza delle sezioni in cui il Consiglio tecnico si deve dividere. Il provvedimento stabilisce che il presidente del Consiglio superiore sia estraneo alla pubblica amministrazione. Ritengo questa una norma quanto mai opportuna e indiscutibile, innanzitutto perché evita conflitti di supremazia tra il direttore generale dell'azienda dei telefoni di Stato, i quali entrambi aspirano alla funzione di presidente di questo organismo, di cui sono membri, si metterebbe quindi il ministro in grave imbarazzo perché la scelta non potrebbe non essere fatta a favore del direttore generale dell'azienda dei telefoni di Stato, per la ragione che questo direttore generale dovrebbe essere un tecnico - anche se attualmente, purtroppo, non lo è - mentre, d'altro canto, si è sempre riconosciuta una certa primogenitura al direttore generale delle poste, che quindi si verrebbe a trovare in una posizione mortificante. Inoltre, ritengo che, a livello di presidente, la scelta di una personalità di grande prestigio che possa contrapporsi all'autorità del ministro non sia da escludere *a priori*.

La I Commissione vorrebbe estendere questo principio della incompatibilità per la elezione a presidente anche alle sezioni che compongono il Consiglio superiore. Penso che ci potremo limitare a fare una raccomandazione al ministro o a presentare un ordine del giorno, affinché per la presidenza delle sezioni venga utilizzato, in quanto possibile, personale estraneo al ministero; questo perché ritengo sia difficile trovare tecnici adeguati, almeno per tutte e quattro le sezioni, al di fuori dell'apparato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Inoltre, per una modifica di questo tipo, non credo valga la pena di prolungare l'iter di questo provvedimento, che ha una notevole rilevanza sul piano tecnico, anche se sotto l'aspetto politico-sociale ed economico ne ha una inferiore. La notevole rilevanza sotto l'aspetto tecnico deriva dal fatto che siamo alla vigilia della ristrutturazione e del completamento delle reti di interconnessioni previste dal piano delle telecomunicazioni - che implicano notevoli spese - e siamo addirittura alla vigilia della definitiva trasformazione dell'apparato posta-

le da apparato ad esecuzione manuale ad apparato ad esecuzione automatica, attraverso la automazione di alcuni grandi centri. Sarebbe dunque veramente un errore non costituire tempestivamente lo strumento autorevole, benché consultivo, che possa assistere il ministero nell'attuazione di questo processo di trasformazione dei servizi postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALDASSARI. Pur essendo convinti della opportunità di pervenire ad una radicale riforma del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ritengo sia a dir poco inspiegabile che, a pochi giorni dal confronto tra amministrazione ed organizzazioni sindacali, confronto durante il quale dovrebbe essere discussa la bozza di riforma delle strutture e degli organismi aziendali, in cui è trattata anche la materia oggetto del disegno di legge in discussione, si sia voluto sottrarre o stralciare quest'ultima per farla approvare dal Parlamento. Pur essendo, infatti, questa materia importante, non si può non convenire che, in ogni caso, si sarebbero potuti affrontare i problemi ad essa attinenti con qualche mese di ritardo, senza che per questo si verificassero riflessi o conseguenze negative sul servizio.

Tanta solerzia ed impegno fanno nascere perplessità, del resto giustificate dai contenuti del disegno di legge. Rimane comunque irrispettosa nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori la fretta con cui si è giunti alla presentazione alle Camere della cosiddetta riforma del Consiglio superiore. Sarebbe quindi giusto accogliere la nostra richiesta di sospendere la discussione di questo provvedimento e di rinviarlo a tempi successivi al confronto con le organizzazioni sindacali.

Sui contenuti del provvedimento vanno fatte alcune considerazioni. La prima si riferisce al raffronto tra l'attuale Consiglio superiore tecnico ed il nuovo organismo, strutturato secondo le norme contenute nel disegno di legge in discussione. Tutto sommato, le modifiche sono marginali e lasciano immutata nella sostanza la caratterizzazione burocratica e di subordinazione dell'organismo, al cui esecutivo oltre tutto, per qualche verso, sono stati ristretti i limiti di azione e le competenze. A titolo di esempio, si può fare riferimento al decreto legislativo dell'8 marzo 1948, che ha istituito il Consiglio superiore tecnico e che prevede per esso compiti non

solo consultivi sui piani e sui programmi, ma anche direttivi per lo studio e l'approntamento dei piani stessi ed, inoltre, la possibilità di formulare proposte in relazione ai progressi tecnico-scientifici delle telecomunicazioni. L'attuale testo, invece, riserva al Consiglio compiti essenzialmente consultivi, anche se è stato esteso e più dettagliatamente specificato il campo delle strutture e dei servizi riguardo ai quali l'organo deve esprimere il proprio parere. Alla fine, però, grandi differenze tra il nuovo ed il vecchio istituto non sono riscontrabili, se non nell'inserimento di un gran numero di funzionari dei diversi ministeri, che danno una connotazione da consulta della burocrazia ad un organismo che dovrebbe essere essenzialmente tecnico nel senso produttivo del termine.

Al di là di questo esame comparativo, che non fa registrare grandi differenze, un'altra considerazione va fatta sulla funzione che ha concretamente svolto questo organismo dal momento della sua costituzione ad oggi. Tale funzione non so neanche se possa essere definita negativa, in quanto, se anche si fosse dimostrata ritardatrice del progresso tecnico, avrebbe dimostrato per lo meno una sua vitalità e una sua funzione. Al limite, si sono avute manifestazioni di sensibilità nei criteri adottati per giudicare della corrispondenza di progetti ed apparecchiature alle esigenze del servizio (è il caso dell'indicazione data al consiglio di amministrazione perché respingesse il progetto *Collins* di una centrale commutatrice elettronica), ma, alla fine, queste decisioni sono state riviste e l'allineamento con il ministero è ripreso (a distanza di un anno il Consiglio ha mutato parere in ordine allo stesso progetto *Collins*). Alla fine, quindi, l'indirizzo prevalente delle decisioni prese ha fatto assumere al Consiglio un ruolo fiancheggiatore e, tutto sommato — usando un brutto termine — di « copertura » delle scelte e decisioni ministeriali.

Qualsiasi tecnico, anche senza molta esperienza, potrebbe dare parere negativo sulle scelte compiute dall'amministrazione in tutti questi anni, quali, per esempio, la frammentazione e divisione del servizio, le concessioni, le convenzioni, criticabili sia per i contenuti sia per l'alto costo delle scelte compiute in relazione al quadro economico; basti pensare alla convenzione del 1972, con la quale si è operata la scelta delle telecomunicazioni da diporto, che sono consumistiche e privilegiate. In nessuno di questi casi vi è stata una possibilità di intervento del Consiglio superiore ed in alcuni di essi è mancata la volontà

politica di far rispettare i più elementari criteri tecnici e di razionalità.

Quali sono le cause che hanno determinato il mancato funzionamento di questo organo? Secondo noi comunisti è mancato un reale ed efficace controllo della collettività e degli organi costituzionali che la rappresentano sulle scelte operate dal ministero. A questo controllo e a questa partecipazione degli enti pubblici e locali sullo sviluppo delle telecomunicazioni si oppone non solamente la volontà politica degli amministratori dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, ma si oppongono in misura oltre modo accentuata le strutture tecniche, giuridiche e istituzionali delle aziende fornitrici dei servizi, per cui è estremamente illusoria e mistificatoria la pretesa di riformare restaurando vecchie strutture, come si sta facendo con il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, lasciando inalterate tutte le strutture decrepite delle aziende.

Tuttavia è possibile — una volta individuati i nodi e gli ostacoli che si frappongono ad uno sviluppo diverso delle telecomunicazioni — apportare alle norme del disegno di legge in discussione modifiche che si collochino in una posizione avanzata e tale da costituire per lo meno settorialmente una inversione della tendenza alla burocratizzazione ed all'accentramento e un deciso passo avanti sul terreno del decentramento e del controllo pubblico e parlamentare sugli strumenti legislativi e regolamentari di cui si avvale il ministero. In primo luogo, essendo stata avvertita l'esigenza di adeguare i servizi e le strutture aziendali alle diverse realtà locali e regionali, valga a titolo di precedente l'inserimento di rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione della concessionaria televisiva, o la creazione dei compartimenti per l'azienda delle poste. Pertanto, il nostro gruppo propone che siano inseriti nel Consiglio superiore cinque rappresentanti designati dai consigli regionali. E non sembri questa una proposta fuor di luogo, atteso che i piani e i programmi di telecomunicazione sono in stretto rapporto con lo sviluppo del territorio e con gli investimenti industriali, per cui il tanto abusato 40 per cento di investimenti nel Mezzogiorno potrebbe intanto essere supervisionato e controllato da rappresentanti delle regioni interessate. Il meccanismo di designazione di nomina dei rappresentanti regionali potrebbe poggiare su elezioni parlamentari e costituire una caratterizzazione che assegni maggior

peso alle assemblee elettive e, quindi, rappresenti una mutata collocazione istituzionale dell'azienda.

Questo criterio può essere esteso anche alla parte del disegno di legge che tratta delle convenzioni e della possibilità del Consiglio di esprimere su di esse un parere. In questi anni decisioni tanto importanti quanto dannose hanno determinato il progressivo spostamento quantitativo dei servizi di telecomunicazione della azienda di Stato dei servizi telefonici alla STET ed alle concessionarie da essa controllate. I guasti e i danni si riflettono sui servizi, sugli utenti e sulla produzione industriale.

In questi giorni si parla di decisioni imminenti che starebbero per essere prese dall'amministrazione. Oltre ai servizi già in concessione alla STET, si darebbero anche le comunicazioni europee ad una società da essa controllata — la TELESPAZIO — nonché tutte le trasmissioni via satellite. Vi sono poi i gravi fatti che riguardano la SIEMENS, cioè la stipulazione di un contratto con la SIEMENS tedesca che le vieta di esportare le produzioni più qualificate, con il pericolo che debba cessare tali produzioni. Risaltano così le responsabilità della finanziaria telefonica e quelle del ministero, che ha stipulato convenzioni permissive che consentono a queste società un largo potere discrezionale. Intanto, il sottosegretario potrebbe darci cortesemente in questa sede qualche ragguaglio su queste vicende così importanti.

Il tema delle convenzioni è decisivo per l'estensione del controllo pubblico sulle telecomunicazioni. Di qui la nostra proposta di estendere al Parlamento ed alla Commissione di merito la possibilità di esprimere un parere vincolante sulle convenzioni da stipulare tra ministero e concessionarie.

In conclusione, con opportuni emendamenti volti ad inserire i rappresentanti delle regioni e delle confederazioni sindacali, a nostro giudizio è possibile qualificare il disegno di legge in discussione ed esaltarne le finalità sociali.

Se la Commissione ritiene che non si possa effettuare un esame approfondito degli emendamenti che ci riserviamo di presentare in questa sede, si potrebbe dare questo incarico ad un Comitato ristretto, che potrebbe iniziare subito il suo lavoro, in modo da arrivare ad una rapida approvazione del disegno di legge.

RUSSO FERDINANDO. Dopo avere sollecitato più volte in questa sede un provvedi-

mento di modifica e di ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione, dovremmo essere soddisfatti della rapidità con la quale è stato presentato questo disegno di legge e dovremmo fare di tutto per approvarlo nel più breve tempo possibile. Già in altre occasioni questa Commissione si è soffermata sull'incompletezza e sull'inadeguatezza del Consiglio superiore, che consiglia l'amministrazione sui diversi programmi di sviluppo delle telecomunicazioni. Tale inadeguatezza porta alle conseguenze che sono state denunciate dall'onorevole Baldassari, cioè a convenzioni nelle quali non sempre è garantito l'interesse pubblico o, meglio, non sempre appare garantito l'interesse delle due aziende che oggi sovrintendono al settore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ecco perché ritengo che si debba considerare con molta soddisfazione questo disegno di legge, anche per quanto riguarda l'ampliamento dei compiti del Consiglio superiore al settore dell'automazione, che può arrecare grandi benefici ad altri settori della pubblica amministrazione. Il Consiglio superiore è così chiamato a decidere in settori nei quali prima non aveva competenza, e questa è una garanzia per la pubblica amministrazione che dobbiamo guardare molto positivamente. Con la norma di cui all'articolo 2 non vi è quasi niente di quello che le due aziende sono chiamate a compiere che non richieda il parere di questo organo, che finalmente è più rappresentativo degli interessi delle due aziende delle telecomunicazioni e meno rappresentativo di interessi esterni. In questo senso va guardata favorevolmente la presenza del Consiglio, con pieni poteri, nel settore delle aziende di Stato il che non era previsto nel precedente Consiglio per cui i problemi, le consulenze, i pareri per i programmi della azienda di Stato venivano affidati ad esperti che potevano anche avere interessi contrari a quelli dell'azienda stessa.

Questo problema, già denunciato da questa Commissione, viene oggi risolto con la composizione del Consiglio prevista nell'articolo 4. Resta ancora il problema della possibilità o meno di una presenza sindacale in questo organo prevalentemente tecnico. Io ritengo che una presenza sindacale, con caratteristiche tecniche, non dovrebbe spaventare ma dare al Consiglio una completezza maggiore. Si dovrebbe trattare, cioè, di rappresentanze dei sindacati che abbiano quei requisiti di capacità tecnica che il Consiglio richiede e che non costituiscano semplicemen-

te una rappresentanza di controllo politico, che non avrebbe alcun significato perché questo controllo politico avviene già nel consiglio di amministrazione delle due aziende. Se fosse possibile tener presente questo problema, arricchiremmo, secondo me, il Consiglio, dando nel contempo una ulteriore garanzia alla pubblica amministrazione, costituita appunto dalle rappresentanze dei sindacati.

Vedo con maggiore difficoltà il problema delle rappresentanze regionali, che avrebbero un carattere prevalentemente amministrativo. Ma si tratta di un problema che potremmo riesaminare in occasione della discussione sulla composizione dei consigli di amministrazione dell'azienda. In quella sede ritengo potrà essere rivisto il problema di una rappresentanza delle regioni, oggi assenti, soprattutto per la ristrutturazione in termini compartimentali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Esprimo, in conclusione, un giudizio molto favorevole sul disegno di legge e prego i colleghi dell'opposizione di cercare di superare in questa sede le obiezioni che hanno sollevato, per evitare di rinviare ancora per molto l'approvazione di questo provvedimento che, anche così come attualmente formulato, rappresenta una novità rispetto alla situazione attuale — in cui abbiamo un Consiglio incompleto da un punto di vista strutturale — e consente di evitare che progetti importanti come quelli già in fase di approvazione, legati a piani pluriennali dell'azienda, vengano approvati senza un parere che sia il più rispondente agli interessi delle due aziende e a quelli delle telecomunicazioni del nostro paese.

GUERRINI. Chiedo formalmente alla Commissione di non procedere all'approvazione di questo disegno di legge nella seduta di oggi perché credo che, al di là delle osservazioni a favore o delle critiche che sono state mosse a questo provvedimento, vi debba essere in noi una preoccupazione di carattere generale, prescindendo dal merito del disegno di legge stesso.

Ci occupiamo di tanto in tanto dei problemi del Consiglio superiore, di questo o di quel ministero e penso che una volta tanto dovremmo cercare una precisa linea di condotta che, tenendo conto delle particolarità dei vari ministeri, possa garantire una certa uniformità di partecipazione ai rispettivi consigli superiori, di attribuzioni, di responsabilità e di poteri, in modo da evitare quel « giardinetto »

di diverse composizioni dei consigli superiori stessi che lasciano effettivamente largo margine a una critica sul modo di legiferare del Parlamento.

Attualmente un Comitato ristretto si sta occupando del Consiglio superiore della marina mercantile, in relazione ai noti progetti di legge sui porti. Contemporaneamente la nostra Commissione si sta occupando del provvedimento di ristrutturazione del Consiglio superiore delle poste e delle e delle telecomunicazioni. Vi sono norme che regolano queste strutture che sono diverse le une dalle altre, perché disciplinano attività e organi di comando o consultivi di natura diversa. Ma vi è anche una parte di queste norme che è comune e che deve obbedire ad una identica logica che la Commissione deve esprimere su un piano politico.

Comune a questi organismi — al di là delle differenziazioni proprie di ciascuno di essi per gli specifici compiti di rispettiva competenza — è, in primo luogo, il problema del rapporto, nella loro composizione, tra apparato burocratico e apparato non burocratico di natura politica e sindacale o, comunque, partecipativa ad altri livelli. Questo problema deve essere risolto perché vale sia per il Consiglio superiore delle telecomunicazioni sia per il Consiglio superiore della marina mercantile e potrebbe valere anche per il Consiglio superiore dei trasporti o dei lavori pubblici. È un problema politico che occorre risolvere per avere un indirizzo univoco nel trattare questa stessa materia.

Il secondo problema attiene ai rapporti del Consiglio superiore con il potere esecutivo, cioè con il ministro. Sono rapporti di natura molto delicata, dato che investono proprio la funzionalità delle strutture di vertice dell'apparato amministrativo dello Stato. Se queste funzionano, è ragionevole sperare che funzionino anche le altre; ma se non funzionano o funzionano male è ragionevole credere che funzionino male anche le stratificazioni sottostanti.

Infine, l'ultimo problema da studiare riguarda, specificamente per ogni consiglio superiore, le attribuzioni che vogliamo dare a ciascuno di tali organismi.

Riassumendo, e senza entrare nel vivo della materia, credo che oggi possiamo prendere atto delle osservazioni fatte dai colleghi e rinviare la discussione e l'introduzione di eventuali modifiche ad una seduta successiva. Non credo che un differimento della discussione sia così pregiudizievole per il buon andamento delle nostre poste e del nostro ser-

vizio telefonico, che sono già tanto pregiudicati per conto loro da non dover temere un ritardo di 10 o di 15 giorni nell'approvazione del disegno di legge.

MARZOTTO CAOTORTA. Le osservazioni dell'onorevole Guerrini sono certamente pertinenti, ma la mia preoccupazione è se, come Commissione trasporti, siamo competenti a prendere decisioni di carattere generale sulla composizione dei consigli superiori.

GUERRINI. Mi riferivo, naturalmente, solo alle nostre competenze, ai nostri ministeri, coll'auspicio che un nostro eventuale orientamento politico possa sollecitare altre Commissioni a fare altrettanto.

MARZOTTO CAOTORTA. Mi rendo conto della necessità di omogeneità nella composizione di questi organismi, che anche io ho sempre auspicato. A volte, però, il meglio è nemico del bene e non vorrei che questo significasse un eccessivo rinvio della discussione di questo provvedimento.

Non mi oppongo pertanto ad un approfondimento della materia, ma chiedo che esso venga nuovamente iscritto all'ordine del giorno di una seduta della prossima settimana per la sua definitiva approvazione. Un rinvio di mesi, infatti, potrebbe danneggiare il rapido e necessario ripristino della potenzialità del nostro servizio postale.

GUERRINI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Marzotto Caotorta.

GALASSO. Mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Marzotto Caotorta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 16 luglio.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Marzotto Caotorta ed altri: Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (2942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta ed altri: « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali ».

MAROCOCCO, *Relatore*. Al termine della seduta precedente si era evidenziata la necessità di chiarire il contenuto di alcune disposizioni dettate dal provvedimento in discussione ed, in particolar modo, di quelle che individuano l'autorità aeroportuale che ha il potere di emettere ordinanze.

Contatti con l'ufficio legislativo del Ministero dei trasporti hanno permesso di approfondire la materia e di giungere alla conclusione che l'unica autorità aeroportuale in grado di emettere ordinanze è quella indicata dall'articolo 718 del codice della navigazione.

Sulla base di quanto scaturito da questo riesame della materia, di concerto con l'ufficio legislativo del ministero, sono stati predisposti alcuni emendamenti, di cui darò subito lettura.

Un primo emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, così recita: « Negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile il potere dovere di disciplinare la circolazione stradale nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, l'accesso alle aerostazioni, nonché le attività commerciali che in esse si svolgono compete al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

Negli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale, sentiti gli enti e le società interessati ».

Vi è poi un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, del seguente tenore: « Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale e con le sanzioni previste dal codice della navigazione per quanto concerne l'accesso alle aerostazioni e lo svolgimento di esse di attività commerciali ».

Altro emendamento sostituisce l'articolo 3 e così precisa: « Compete agli organi previsti dall'articolo 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale. Questi ha inoltre facoltà di servirsi, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, dei servizi di vigilanza urbana del comune metropolitano servito, o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, secondo le

intese all'uopo raggiunte con il comune o i comuni interessati e, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1, con l'ente o società di gestione.

L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato, nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, ovvero al comune dal quale dipende il vigile che ha rilevato l'infrazione ».

Noi riteniamo che la proposta di legge, così formulata, non possa dare adito a quella molteplicità di interpretazioni che si è avuta in passato ad opera dei giudici e che ha richiesto l'intervento del Consiglio di Stato, il quale ha emanato una sentenza che, in pratica, conferma quanto è stato disposto con questo nuovo articolato.

MARZOTTO CAOTORTA. In linea di massima le proposte avanzate dal relatore mi trovano consenziente. Ho tuttavia una perplessità per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, che riconosce al direttore della circoscrizione aeroportuale il potere di ordinanza anche nei famosi quattro aeroporti definiti privati (quelli di Milano, Torino, Genova e Venezia), dove parte del cosiddetto sedime non è di proprietà demaniale ma comunale. Per l'aeroporto di Linate, dove maggiore è la problematicità sulla competenza, vi sono state alcune sentenze del pretore di Milano che non hanno riconosciuto valide l'ordinanze del direttore dell'aeroporto, appunto perché si è considerata l'area antistante l'aeroporto stesso non demaniale ma di proprietà del comune.

Non vorrei che un domani qualche pretore giudicasse incostituzionale questa legge, in quanto essa dà il potere d'ordinanza ad un organo statale, qual è il direttore dell'aeroporto, dipendente del Ministero dei trasporti, su un terreno di proprietà comunale. Il Consiglio di Stato nella sua decisione ha definito tali aree comunali pertinenti all'aeroporto, anche se sono rimaste di proprietà del comune, in quanto svolgono una funzione pubblica attinente all'aeroporto stesso. Ritengo tuttavia che in questo caso si tratti di vedere come salvare l'unicità di competenza dell'esercente l'aeroporto. Sarei quindi del parere di mantenere per gli aeroporti privati il potere di ordinanza del direttore dell'esercizio, tanto più che questo provvedimento ha lo scopo di porre termine ad una serie di diatribe sulle competenze. Dobbiamo pertanto stare attenti a non lasciare alcuno spazio a dubbi di interpretazione o a contestazioni sulle competenze stesse.

MAROCCO, *Relatore*. L'articolo 718 del codice della navigazione dispone che le funzioni di polizia sono esercitate dal direttore di aeroporto nell'aeroporto cui è addetto. Mi sembra che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Marzotto Caotorta non abbia ragione d'essere, in quanto il secondo comma dell'articolo 1 afferma chiaramente che questa competenza è data al direttore della circoscrizione aeroportuale. Del resto, il Consiglio di Stato, nel parere espresso nel 1960, ha ritenuto che le reti viarie ed il piazzale di un aeroporto non fanno parte del demanio statale, in quanto non sono costituiti per uso pubblico di circolazione, bensì per il vantaggio esclusivo dell'aeroporto, e quindi partecipano delle condizioni giuridiche di quest'ultimo. Mi pare chiaro che, pur essendo l'area antistante l'aeroporto di proprietà non dello Stato ma del comune, essa non sia ammessa alla libera disponibilità, ma sia a disposizione per il vantaggio esclusivo dell'aeroporto e quindi partecipi delle condizioni giuridiche di quest'ultimo. Ritengo che non debbano sorgere equivoci a questo riguardo.

KORACH. Sono d'accordo con quanto afferma il relatore. Del resto, non possiamo evitare sentenze abnormi dei pretori con una legge!

MARZOTTO CAOTORTA. La situazione normale è già più pacifica e non sorgerebbe alcuna questione prevedendo la facoltà di un direttore di un aeroporto demaniale dato in concessione di emanare ordinanze; questioni possono sorgere, caso mai, per gli aeroporti che sorgono su terreno di proprietà del comune.

KORACH. Il comune ha ceduto in uso quel terreno ad una società, quindi gli rimane la nuda proprietà ma non il godimento.

MARZOTTO CAOTORTA. Sarebbe diverso se l'ordinanza fosse emessa dal gestore.

KORACH. Non sono d'accordo, perché con legge regoliamo la competenza della gestione aeroportuale; non può sorgere conflitto di competenza, perché il terreno è di proprietà del comune ma è dato in uso alla gestione aeroportuale. Sarebbe una ipotesi assurda, perché allo stesso modo potrebbero insorgere conflitti di competenza anche per l'uso delle piste.

MANCINI ANTONIO. A mio avviso questa preoccupazione non ha fondamento. Il Consiglio di Stato e i pretori creano diritto quando mancano le norme di legge, poiché nel nostro ordinamento non è ammissibile che un fatto non sia regolato da una norma di diritto. Il Consiglio di Stato e i pretori vanno pertanto a cercare la norma che più si avvicina alla fattispecie per estenderla analogicamente; ma quando noi facciamo una norma chiara, come quella proposta dall'onorevole Marocco, non sorge più la necessità di questa interpretazione analogica. La norma proposta dall'onorevole Marocco è costituzionale o no? Io credo che sia perfettamente costituzionale e secondo me sarebbe anche costituzionale attribuire ai direttori privati dell'aeroporto poteri di ordinanza, in quanto il potere di ordinanza è connesso con la funzione e non con gli stipendi ricevuti da un ente pubblico. Credo, comunque, che l'espedito proposto dall'onorevole Marocco risolva la questione, dando a questi privati il dovere di riferire ad una autorità politica i loro desideri e le loro pretese, il che rende la loro azione svincolata in parte dall'interesse privato per inquadrarsi nell'interesse pubblico.

LOMBARDI GIOVANNI. Ho qualche dubbio sul testo dell'articolo 1 nella nuova formulazione preannunciata dal relatore, per la parte che si riferisce alle competenze di disciplinare le attività commerciali da parte del direttore della circoscrizione aeroportuale. Se per attività commerciale s'intende il trasporto su taxi o autonoleggio, sono d'accordo. Ma se si tratta di altre attività oggi svolte nell'ambito degli aeroporti, è già stabilito per legge da chi e come esse debbano essere esercitate. Approvando questa norma si creerebbe un duplicato di competenze. Ritengo quindi che si debba precisare che si tratta di attività commerciali inerenti al traffico. Per legge sono state attribuite competenze specifiche alla SEA e alla SAGA ed esse non possono quindi essere disciplinate dal direttore dell'aeroporto.

MANCINI ANTONIO. Occorre far salve le norme di legge che si riferiscono all'attività commerciale minuta, regolamentando soltanto la parte che non è coperta da normativa, anche perché l'attività commerciale negli aeroporti è legata a molti fattori: la licenza del comune, il visto del questore, eccetera, e noi non possiamo semplificare tutto stabilendo che il direttore dell'aeroporto è competente per tutte le attività commerciali, che signifi-

cano non tanto traffico quanto compravendita di merci. Quanto meno si potrebbe aggiungere l'espressione « inerenti al trasporto », lasciando in vigore l'altra normativa.

MAROCCO, *Relatore*. Proporrei allora la seguente nuova formulazione: « nonché le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Avrei sollevato io stesso il problema se non fosse emerso in questa discussione. La formulazione più corretta dell'articolo 1 dovrebbe essere questa: « Negli aeroporti nazionali aperto al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione stradale nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, nonché le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni è riservata... ». Altrimenti l'attività commerciale che si svolge nelle aerostazioni comprenderebbe tutto ciò che è dentro l'aerostazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo agli articoli della proposta di legge. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile il potere-dovere di disciplinare la circolazione stradale nelle aree stradali antistanti le aerostazioni, l'accesso alle aerostazioni, nonché le attività commerciali che in essi si svolgono, compete alla società od all'ente cui è demandata la gestione dell'aerostazione civile, che si provvede a mezzo di ordinanze a firma del proprio legale rappresentante.

Negli aeroporti gestiti direttamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, tale ordinanza è firmata dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio.

Il relatore, onorevole Marocco, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione stradale nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni è riservata

al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

Negli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

MAROCCO, *Relatore*. Lo do per illustrato.

MARZOTTO CAOTORTA. Per quanto riguarda le preoccupazioni circa la competenza, ammetto che in questo modo sono state superate. Rimane però, in relazione al secondo comma, una preoccupazione di ordine pratico, relativa all'eventuale inerzia del direttore.

La preoccupazione è quella di ovviare ad una eventuale inerzia dell'autorità che ha il potere di emettere le ordinanze. Proporrei perciò che le parole « sentiti gli enti e le società interessati » fossero sostituite con le parole « su proposta degli enti e delle società interessati ».

MAROCCO, *Relatore*. Non sono d'accordo. Approvando una modifica di tal genere, rischieremmo infatti di creare confusione riguardo alle competenze spettanti all'interno dell'aeroporto. Raccomando invece l'approvazione del mio emendamento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sarei contrario alla proposta dell'onorevole Marzotto Caotorta, se essa fosse formalizzata con un emendamento. Accetto invece l'emendamento del relatore.

MARZOTTO CAOTORTA. Mi asterrò dalla votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte a' sensi del precedente articolo è punito con l'ammenda di importo pari a quanto stabilito dalla legge 14 febbraio

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

1974, n. 62, e, nei casi più gravi, con le pene previste dagli articoli 1174 e 1175 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale o con le sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione per le altre infrazioni ».

MAROCCO, *Relatore*. Rinuncio allo svolgimento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Compete agli organi previsti dall'articolo 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dalle società, dagli enti e dalle autorità di cui all'articolo 1. Questi hanno inoltre facoltà di servirsi, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, dei servizi di vigilanza urbana del comune metropolitano servito, o del comune nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, secondo le intese all'uopo raggiunte direttamente tra il gestore della aerostazione e il comune interessato.

In questo caso gli addetti alla vigilanza urbana hanno la possibilità di applicare le ammende di cui all'articolo 2.

L'importo delle sanzioni è devoluto allo Stato nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, al comune interessato ove l'espletamento dei compiti di vigilanza sia loro affidato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Compete agli organi previsti dall'articolo 137 del codice della strada far osservare le

ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale. Questi ha inoltre facoltà di servirsi, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, dei servizi di vigilanza urbana del comune metropolitano servito, o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, secondo le intese all'uopo raggiunte con il comune o i comuni interessati, oltre che, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1, con l'ente o società di gestione.

L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato, nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, ovvero al comune nei casi in cui l'infrazione sia stata rilevata dai servizi di vigilanza urbana.

MAROCCO, *Relatore*. Rinuncio allo svolgimento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

MAROCCO, *Relatore*. Con questo emendamento propongo di non derogare alla disciplina generale prevista dalla Costituzione per l'entrata in vigore delle leggi e degli atti equiparati, in quanto di tale deroga non si avverte alcuna necessità in questa materia.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 4 s'intende pertanto soppresso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ballarin ed altri: Equiparazione dei documenti per la pesca (2748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ballarin, ed altri: « Equiparazione dei documenti per la pesca ».

MAROCCO, *Relatore*. Come ho già avuto modo di riferire nella precedente seduta, la proposta di legge in discussione ha lo scopo di facilitare gli spostamenti dei pescatori marittimi nell'esercizio della loro attività anche nelle lagune e comunque nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo.

L'articolo unico della proposta di legge Ballarin — così come è formulato — prevede che il soggetto in possesso del permesso di pesca di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 — cioè della licenza per la pesca marittima — rilasciato dagli organi periferici del Ministero della marina mercantile, sia equiparato alla licenza di pesca nelle acque pubbliche interne di cui all'articolo 22 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Ho già avuto occasione di rilevare che la formulazione di detta norma appare troppo ampia e non del tutto rispondente alle motivazioni espresse nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge. Infatti, mediante la equiparazione dei documenti che abilitano all'esercizio della pesca nelle acque interne, la disposizione consentirebbe ai pescatori marittimi di esercitare la propria attività anche in tutte le acque pubbliche interne, e cioè stagni, laghi, lagune, bacini salati o salmastri, mentre è opportuno che sia riconosciuta loro la possibilità di tale esercizio limitatamente alle acque interne appartenenti al demanio marittimo.

Nella precedente seduta ho preannunciato la presentazione di un emendamento che prevedeva l'accennata limitazione, sul quale, però, il ministro Gioia ha manifestato alcune perplessità. Per questi motivi presenterò un altro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, formulato d'intesa con il rappresentante del Governo e che raccomandando sin da ora all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne, il permesso di pesca di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque pubbliche interne di cui all'articolo 22 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne.

LUCCHESI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo accetta la nuova formulazione dell'articolo unico proposta dal relatore, onorevole Marocco.

BALLARIN. Dichiaro di essere favorevole alla nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore, onorevole Marocco, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Marzotto Caotorta: Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (3942).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Cane-
strari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Di
Leo, Fioriello, Fortuna, Guerrini, Korach,
Lombardi Giovanni Enrico, Mancini Antonio,
Marocco, Marzotto Caotorta, Masciadri, Mer-
li, Miotti Carli Amalia, Russo Ferdinando,
Scipioni, Skerk, Venturini, Volpe, Zoppi.

Proposta di legge: Ballarin ed altri: Equi-
parazione dei documenti per la pesca (2748).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Cane-
strari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Fio-
riello, Fortuna, Guerrini, Korach, Lombardi
Giovanni Enrico, Mancini Antonio, Marocco,
Marzotto Caotorta, Masciadri, Merli, Miotti
Carli Amalia, Pisanu, Russo Ferdinando, Sci-
pioni, Skerk, Venturini, Zoppi.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO